

Statuto dell'associazione

Associazione Ricreativo Culturale



ARC - Regione Umbria

Art. 1 Costituzione e sede

E' costituita - a norma dell'art. 18 della Costituzione italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, dell'art. 11 della Legge 300 del 20 maggio 1970, del decreto legislativo n.460 del 18/11/1997 nonché della legge 383 del 07/12/2000 - nell'ambito dell'Ente Regione Umbria, con sede in Perugia, l'Associazione denominata "Associazione Ricreativo Culturale – ARC Regione Umbria"

L'associazione ha sede in Perugia, in Via Mario Angeloni n. 61 ed ha durata a tempo indeterminato.

Art. 2 Finalità e oggetto sociale

L'associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Al fine di garantire libertà di espressione, di partecipazione, di solidarietà e pluralismo l'associazione ha il compito di promuovere e gestire iniziative ed attività culturali, ricreative, formative, motorio-sportive, e in via prioritaria, avendone la legittimità riconosciuta dalla legge, attività assistenziali e previdenziali a favore dei soci, valorizzando in ogni sua forma il tempo libero. Per tali scopi ed attività l'Associazione attua tutte le iniziative necessarie avvalendosi delle proprie strutture e, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale a titolo esemplificativo e (non esaustivo) tassativo quello di:

- a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;
- b) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
- c) Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci

L'Associazione, inoltre, può partecipare ad iniziative dell'associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente o in collaborazione con altri Circoli aziendali lo sviluppo delle aggregazioni democratiche utilizzando gli strumenti presenti sul territorio.

L'Associazione opera collaborando con le strutture Sindacali aziendali dell'Ente Regione Umbria e con le strutture sindacali territoriali e nazionali

L'Associazione è apartitica ma ricerca momenti di confronto con le forze politiche e sociali per la valorizzazione del proprio ruolo, tale confronto si estende alle istituzioni pubbliche, enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi, per realizzare progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero, inoltre rivolge particolare attenzione alla valorizzazione di atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci al fine di coinvolgerli nel rinnovamento democratico della società, per l'affermazione della pace, dei diritti e della dignità

delle persone, della solidarietà e della giustizia sociale, per la salvaguardia della salute, della natura, dell'ambiente e per una più elevata qualità della vita.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti

Art. 3.

Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti i lavoratori dipendenti dalla Regione Umbria e degli Enti ed Agenzie dipendenti dalla stessa, in servizio ed in quiescenza.

Il numero dei soci è illimitato.

I sopraccitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'Associazione con il pagamento della relativa quota sociale.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soci onorari senza diritto di voto.

Alle iniziative dell'Associazione possono essere invitate a partecipare persone esterne aderenti ad altre associazioni del tempo libero secondo modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

Diritti e doveri dei Soci

Le domande di iscrizione sono presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettarle o respingerle.

In caso di mancata accettazione il Consiglio Direttivo provvederà a darne comunicazione all'istante entro trenta giorni dalla richiesta.

L'appartenenza all'Associazione implica, per i Soci, l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;
- d) partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.

Tutti i Soci sono tenuti a comunicare all'Associazione ogni modificazione dei requisiti previsti all'Art. 3 del presente Statuto.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito nei commi successivi

Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale della validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Detta quota è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

I soci sono espulsi, sospesi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente statuto.

4bis

Soci sostenitori "Amico ARC"

Sono Soci sostenitori e denominati "Amico ARC" tutti coloro che condividendo gli scopi e gli obiettivi dell'associazione, contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

I soci sostenitori partecipano all'Assemblea con diritto di parola, ma non hanno diritto di voto né vengono eletti all'interno degli organismi sociali.

La quota annuale a carico dei soci sostenitori "Amico ARC", pari almeno al doppio della quota dei soci ordinari, viene stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi ad essi riservati dall'Associazione con il pagamento della quota.

Art. 5

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo.
- Il Presidente
- Il Collegio dei revisori dei conti

Art. 6

Compiti e funzionamento dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione che deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea, inoltre, può essere aperta ai dipendenti della Regione Umbria non soci, ai familiari dei soci, alle forze sociali ed agli operatori culturali che hanno facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative. Gli invitati non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante.

L'Assemblea ordinaria, oltre alle competenze fissate nei successivi articoli del presente Statuto, in generale approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, elegge e revoca il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

L'Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo degli organi elegge inoltre il Comitato Elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti l'espressione del voto ed approva il regolamento per lo svolgimento delle elezioni

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo che nomina fra i soci un segretario verbalizzante ed è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il presidente medesimo lo ritengano necessario.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta anche da almeno un quinto dei soci. In tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

Art. 7 **Sedute dell'Assemblea dei soci**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, di cui all'art. 2352, secondo comma, del codice civile.

Art. 8 **Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di soci stabilito dall'Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo degli organi sociali.

Il numero di componenti del Consiglio direttivo è fissato in un minimo di tre e in un massimo di nove componenti.

Le elezioni per il Consiglio direttivo si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione all'intero corpo sociale.

Il Presidente del Comitato Elettorale comunica agli eletti i risultati delle votazioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio direttivo per l'insediamento.

Le cariche all'interno del Consiglio direttivo vengono assegnate alla prima riunione valida; nel periodo di vacanza restano in carica i Consiglieri uscenti per l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo resta in carica per tre anni. I membri del consiglio sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il Consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Presidente e, se ritenuto necessario, il Vice Presidente.

Ove venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Consiglio direttivo, subentra il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Direttivo. Nell'ipotesi di mancanza di eletti per la sostituzione dei dimissionari, si procede ad elezioni parziali.

Art. 9 **Compiti e funzionamento del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio direttivo, per le attività operative nelle diverse aree di interesse sociale, può avvalersi dell'attività volontaria di soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo, viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio direttivo decade qualora la metà dei suoi membri siano dimissionari.

Art. 10 **Presidente del Consiglio direttivo**

Al Presidente del Consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione.

Egli presiede e convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Un Vice Presidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti. Qualora il Vice Presidente non sia nominato le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Per le obbligazioni assunte dal Presidente nei confronti di terzi creditori, gli stessi devono far valere i loro diritti sul patrimonio del Circolo medesimo e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto del Circolo.

Art. 11 **Organo di revisione dei conti**

Può essere nominato, ove ne faccia richiesta il Consiglio direttivo o un terzo dei soci, in relazione all'ampiezza delle attività sociali, l'organo di revisione dei conti in composizione monocratica o collegiale.

Qualora si opti per la composizione collegiale, l'organo è composto da tre membri e due supplenti.

Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto con le stesse modalità del Consiglio direttivo .

Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili; di esaminare e di controllare il conto consuntivo; di redigere una relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea.

Per la sostituzione dei membri del Collegio dei revisori dei conti si applicano le stesse norme previste per il Consiglio direttivo.

Le riunioni collegiali così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e custodite a cura del Collegio stesso.

Il Collegio dei revisori dei conti convoca – previa apposita comunicazione motivata rivolta al Presidente, il Consiglio direttivo su questioni di sua competenza.

Art.12 **Collegio dei *probi viri***

L'Assemblea ordinaria può deliberare l'istituzione temporanea o definitiva e le modalità di funzionamento di un collegio dei probi viri cui vengano, ove istituito, demandate tutte le controversie che possono sorgere tra i soci o tra questi e il Consiglio direttivo.

Le decisioni del Collegio dei probi viri debbono essere prese a maggioranza assoluta e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.

Il Collegio dei probi viri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Art. 13 **Gratuità delle cariche**

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti al Circolo sono gratuite.
Le funzioni di membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti, del Collegio dei probi viri e di ogni eventuale incarico svolto a favore dell'Associazione s'intendono fornite a titolo volontaristico e quindi gratuitamente.

Art.14 Patrimonio dell'Associazione

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- eventuali avanzi di gestione;
- quote e contributi degli associati;
- contributi aziendali definiti contrattualmente tra le OO.SS. dei lavoratori e quelle datoriali;
- eventuali versamenti dei dipendenti, degli ex dipendenti, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative dell'Associazione;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- proventi derivanti da manifestazioni organizzate dall'Associazione e dalla gestione di altre attività associative;
- donazioni, lasciti testamentari, elargizioni speciali, sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

L'Associazione, come previsto dalla normativa vigente, è tenuta per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione con l'indicazione dei soggetti eroganti, e della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate, alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 della Legge 383/2000.

In quanto Associazione di promozione sociale priva di personalità giuridica, l'ARC Regione Umbria può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo Statuto.

I beni pervenuti ai sensi del 1° comma sono intestati all'Associazione.

Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli artt. 2659 e 2660 del Codice Civile.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 15 Bilanci e contabilità

Il Consiglio direttivo redige i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre entro il 30 aprile all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Dopo l'approvazione il bilancio consuntivo rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al Presidente.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

Art. 16 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi a quelle dell'associazione o a fini di

pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. il presente Statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.Lgs. 4/12/97 n. 460 per le associazioni non profit e dalla L.383/2000 per le Associazioni di promozione sociale.

Art. 17
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.